

STATUTO Arcana Domine A.P.S.

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Arcana Domine Associazione di Promozione Sociale (o, in alternativa, con l'acronimo APS, identificato a seguire come l'associazione), che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale.

L'associazione ha sede legale presso Ponzano Veneto (TV) 31050. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Finalità e Attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D. Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lettera i).
- b) educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D. Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lettera d).

La principale finalità dell'associazione è l'organizzazione di eventi di "gioco di ruolo dal vivo" presso spazi pubblici o privati per la promozione del gioco sociale.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi e fini statutari l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

ART. 3 – Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale previste dallo Statuto a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime svolte secondo i criteri e i limiti definiti dalla specifica normativa vigente.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

L'associazione esclude ogni fine di lucro, diretto e indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Patrimonio ed entrate, comunque denominate, dell'associazione, sono utilizzati per l'esclusivo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previsti dallo Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

L'associazione è a carattere aperto e libera a tutti. non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. Possono rivestire la qualifica di socio tutte le persone fisiche e le APS che condividono le finalità dell'Associazione. Il numero di soci è illimitato.

È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, quindi comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di annotazione nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Presidente deve motivare tale delibera entro sessanta giorni, comunicandola agli interessati. Il proponente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di amministrazione, che delibera in occasione della prima convocazione utile.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa e, comunque, entro i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente.

Sono inoltre organi eventuali dell'associazione, nominati solamente ove previsto:

- L'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- L'Organo di Revisione (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 9 – Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dai suoi associati. È presieduta dal Presidente dell'associazione.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere

luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail semplice, messaggistica elettronica o canali social.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

ART. 10 – L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo) è composto da un numero di membri deciso dalla stessa tra un minimo di tre ed un massimo di venticinque. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di amministrazione è così composto:

- Presidente
- Vice Presidente
- Tesoriere
- Segretario
- Responsabili di sezione

L'Organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail semplice, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di indifferibile urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un amministratore a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo oppure, ove previsto, bilancio di esercizio o bilancio sociale;
- amministrare l'associazione e assicurare l'esecuzione delle delibere e delle linee d'indirizzo dell'Assemblea;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- recepire proposte da parte dei Soci e portarle all'attenzione dell'Assemblea;
- ove sia necessario, proporre e deliberare in ordine a regolamenti interni nonché in merito a loro modifiche;
- proporre l'istituzione di uffici, sezioni, gruppi territoriali e, comunque, attività e iniziative relative alla struttura amministrativa e organizzativa dell'Associazione, definendone funzioni e deleghe;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;

ART. 11 – Il Presidente

Il presidente dell'associazione presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione ed è eletto dall'Assemblea tra i soci membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica all'unanimità dei voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- può revocare i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e dei soci tutti e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- nomina Segretario, Tesoriere e Vice Presidente.
- nomina i responsabili di sezione.
- conferire ai Consiglieri e ai Soci eventuali deleghe operative;
- realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- deliberare in merito alle questioni non previste dallo statuto o dal regolamento interno ove presente;
- fissare le quote associative;
- decidere sui provvedimenti nei confronti dei soci e dei partecipanti agli eventi in caso lo reputi necessario;
- decidere su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

In caso di dimissioni o revoca del Presidente, l'Assemblea dei soci provvede alla elezione di un nuovo Presidente; in vacanza di nomina del Presidente le mansioni a esso spettanti sono affidate al vice presidente.

Art. 12 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente e fa sempre parte del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni o revoca del Vice presidente il Presidente provvede alla nomina di un nuovo Vice Presidente; in vacanza di nomina del Vice presidente le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo, che potrà indicare un referente pro tempore.

Art. 13 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente e fa sempre parte del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:

- la redazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e degli incontri del Consiglio Direttivo;
- curare gli aspetti amministrativi dell'associazione;
- convocare e presiedere Assemblea e Consiglio Direttivo in caso di impedimento o inadempimento di Presidente e Vicepresidente;
- tenere e aggiornare i Libri dell'Associazione.

In caso di dimissioni o revoca del Segretario il Presidente provvede alla nomina di un nuovo Segretario; in vacanza di nomina del Segretario le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo, che potrà indicare un referente pro tempore.

Art. 14 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente e fa sempre parte del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:

- curare le disponibilità finanziarie dell'ente e verificare in merito alla corresponsione delle quote sociali da parte dei Soci, coordinandosi con il Segretario;
- eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria dell'associazione;
- curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali dell'associazione;
- predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre a Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci per il seguito di competenza.

In caso di dimissioni o revoca del Tesoriere il Presidente provvede alla nomina di un nuovo Tesoriere; in vacanza della nomina di Tesoriere le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che potrà indicare un referente pro tempore.

Il prospetto delle Entrate e delle Uscite deve essere sempre a disposizione di tutti i Soci che hanno diritto di voto.

ART. 15 – Responsabili di sezione

I responsabili di sezione sono nominati dal Presidente e fanno sempre parte del Consiglio Direttivo. I responsabili di sezione vengono scelti tra i soci secondo le modalità e le necessità specificate nel regolamento interno ove previsto e gli saranno affidati alcuni aspetti chiave delle attività dell'associazione.

ART. 16 – Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 18 – Risorse

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 19 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In casi straordinari l'Organo di amministrazione può prorogare tale termine di ulteriori trenta giorni. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il tesoriere documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 nella

relazione di missione, nel rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 21 – Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

ART. 23 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

ART. 24 – Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia di legge o al regolamento interno di associazione ove presente.